



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE

Cont. 2607/2023

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

(R.G. 264/2024)

Comparsa di costituzione e risposta

p e r

il Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80255230585), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, (C.F. 80039250487, Fax: 055-472555, Pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici domiciliario *ope legis* alla via degli Arazzieri n. 4

c o n t r o

Giuseppe Privitera, come in atti rappresentato e difeso

Il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 24/2024 pubbl. il 10/03/2024 RG n. 120/2023 del Tribunale di Livorno, lamentando l'asserita erronea attribuzione del punteggio per il servizio militare prestato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Ha esposto, in particolare, di aver prestato servizio militare dal 16.05.2000 al 10.03.2001 e di conseguenza di aver diritto all'attribuzione di punti 6 per ogni anno di servizio militare prestato, per un totale di 18 punti.

Ha richiamato, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 gennaio 2023 e altri precedenti di legittimità oltrechè di merito.

Ha chiesto, quindi, alla Corte di Appello di Firenze di accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata.



La domanda è infondata e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Con il ricorso introduttivo del giudizio controparte ha lamentato l'errata attribuzione del punteggio relativo al servizio militare effettuato: trattasi, dunque, di domanda relativa al *quantum* attribuito dal D.M. n. 50/2021.

Di contro, tutti i precedenti citati negli scritti difensivi dell'appellante si riferiscono ad altre graduatorie e, comunque, all'*an* della questione.

Tra le altre cose, viene richiamata la pronuncia n. 5679/2020 della Corte di cassazione.

Con tale pronuncia (e con quelle successive), tuttavia, la Suprema Corte si era limitata ad affermare il diritto dell'interessato al riconoscimento del punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, tuttavia, la circostanza non è in discussione: nell'Allegato A del Decreto 50/2021 è espressamente precisato che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. **Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.**"*

Quindi, la pronuncia della Suprema Corte è irrilevante nella parte in cui statuisce che *"dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);", trattandosi di utilità (il riconoscimento del punteggio riconosciuto per il servizio svolto prima del rapporto di servizio) già prevista dal D.M. n. 50/2021.*



Parimenti inconferente è il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato: con tale decisione è stato statuito che *“È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 297 del 1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 D. Lgs. n. 297 del 1994 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).”*

Come detto, il D.M. n. 50/2021 attribuisce espresso e specifico valore al servizio militare, a prescindere da quando sia stato effettuato, sicché non vi è alcuna contrarietà della normativa rispetto a tale precedente.

Posto, dunque, che non è in discussione l'attribuzione del valore al servizio militare, essendo ciò ben risultante dal dato normativo, la *res litigiosa* è soltanto nella scelta del *quantum* del punteggio attribuito.

Il tema non è stato affrontato puntualmente da controparte e, sul punto, deve essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di cassazione n. 22429/2024), per cui *“in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di*



rapporto"" , orientamento ripreso anche dalla Corte di appello di Firenze, cfr., tra le altre, sentenza n. 505/2024, in RGlav 418/2023).

Non pare convincente, sul punto, il recente precedente del Consiglio di Stato (sent. n. 9864/2024), in quanto, apparentemente laconico rispetto agli aspetti principali della questione in esame.

Andando con ordine.

L'art. 569, comma 3, legge n. 297/1994 dispone che *"3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Ai sensi dell'art. 2050 d. lgs. n. 66/2010 *"1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro."*

Ebbene, il d.m. n. 50/2021 non risulta in alcun modo in contrasto con tali disposizioni.

Proprio i brani sopra richiamate dell'allegato A al d.m. n. 50/2021 certificano il pieno riconoscimento da parte dell'Amministrazione del servizio militare svolto ai fini della graduatoria.

Non è presente, peraltro, nelle disposizioni legislative alcun obbligo di parificare le due situazioni (servizio militare svolto in corso di rapporto o meno) attribuendo un medesimo punteggio.

È più che corretto e ragionevole, dunque, da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, attribuire un punteggio maggiore al dipendente che, durante il rapporto di lavoro, si trovi a dover svolgere il servizio militare, attesa la necessità di valorizzare l'esperienza lavorativa già svolta in quella mansione specifica.



Anzi, proprio il principio di uguaglianza impone di trattare le due situazioni diversamente: per il dipendente che, in corso di rapporto, si trovi a svolgere il servizio militare il *quantum* è dato dalla valorizzazione di due componenti distinte (esperienza maturata (A) + servizio svolto presso altra amministrazione (B)); mentre per il dipendente che si trovi a svolgere il servizio militare, il *quantum* è dato soltanto dalla valorizzazione di B (servizio svolto presso altra amministrazione).

Nel caso di specie, il ricorrente ha affermato di aver svolto il servizio militare in data antecedente alle graduatorie ex d.m. 50/2021.

È, del tutto, inconferente il fatto che il sig. Privitera abbia ottenuto il titolo per l'inserimento in graduatoria in data antecedente, trattandosi di circostanza del tutto irrilevante.

La presenza di un titolo, infatti, non è in alcun modo parificabile alla sussistenza di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

È evidente l'assurdità del ragionamento seguito, ad esempio, dal Consiglio di stato, per cui *"Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»."*, in quanto non vi è alcuna posizione di lavoro da tutelare, non essendovi alcuna costanza di rapporto.

P. T. M.

Si chiede che il ricorso sia rigettato, siccome infondato in fatto e in diritto. Spese del grado vinte.

In via istruttoria, si depositano gli atti del primo grado di giudizio.

Firenze, data del deposito

Francesco Cavalli
Avvocato dello Stato

